

Codice A1816B

D.D. 14 luglio 2026, n. 1349

Demanio idrico fluviale: CNPO1045-1046-1047 - Concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di n. 3 ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole e Cherasco (CN) - Richiedente: Provincia di Cuneo.



ATTO DD 1349/A1816B/2026

DEL 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale: CNPO1045-1046-1047 – Concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di n. 3 ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole e Cherasco (CN) – Richiedente: Provincia di Cuneo.

Premesso che:

- per i ponti in oggetto era già stata rilasciata la concessione demaniale codice CNPO352 e l'autorizzazione idraulica P.I.1516 (per la quale risultano rilasciati il nulla osta idraulico del 16/09/1969 da parte del Magistrato per il Po e successiva concessione demaniale del 02/10/1969 da parte del Genio Civile);
- la documentazione agli atti, risalente all'anno 1969, richiede un aggiornamento che attesti la conformità delle opere alla normativa attuale come comunicato alla Provincia di Cuneo con nota prot. n. 58197 del 31/12/2025;
- con le note assunte ai prot. n. 14044/A1816B del 19/03/2026 e n. 17643/A1816B del 13/04/2026 la Provincia di Cuneo – Ufficio Progettazione Alba – Settore Viabilità Alba e Mondovì, ha presentato la domanda di concessione demaniale per servitù per la regolarizzazione di n. 3 ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole e Cherasco (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa;
- con nota prot. n. 24208/A1816B del 25/05/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 ed è stato contestualmente richiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPo Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio di Alessandria;
- gli elaborati progettuali allegati dal richiedente all'istanza sono firmati dall'Ing. Andrea Alberto (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (file: *1-Relazione-Generale*, *2-Relazione-Generale-storica*, *3-1-Corografia*, *3-2-Vista-Aerea*, *4-1-Planimetria-Catastale-1-Ponte-*

Meane, 4-2-Planimetria-Catastale-Costangaresca, 4-3-torre-rossana_Catastale, 5-1-Planimetria-e-sezioni-Meane, 5-2-Planimetria-e-sezioni-Costangaresca, 6-Relazione-Fotografica, 7-Relazione-di-compatibilita-idraulica, 8-Fasce-Fluviali), in base ai quali sono descritti i n. 3 ponti della S.P.12 esistenti sul fiume Tanaro:

- ponte Meane - CNPO1045, con una superficie demaniale occupata pari a 1.525 m, localizzato in Comune di Cherasco (CN) tra il lotto censito al C. T. al Foglio 103, mappale 311 e il lotto censito al C. T. al Foglio 104, mappale 316;
- ponte Costangaresca – CNPO1046, con una superficie demaniale occupata pari a 1.525 m, localizzato tra il lotto censito al C. T. del Comune di Cherasco (CN) al Foglio 104, mappale 291 e il lotto censito al C. T. del Comune di Narzole (CN) al Foglio 4, mappale 127;
- ponte Torre Rossana – CNPO1047, con una superficie demaniale occupata pari a 1.525 m, localizzato in Comune di Narzole (CN) tra il lotto censito al C. T. al Foglio 4, mappale 132 e il lotto censito al C. T. al Foglio 4, mappale 136.

Considerato che:

- in data 29/06/2026, con nota assunta al prot. n. 29778, l'AIPo Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio Operativo di Alba (rif. AIPo 809-2025A) ha trasmesso il parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cherasco (pubblicazione n. 853/2026 dal 27/05/2026 al 11/06/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 27580/A1816B del 17/06/2026;

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Narzole (pubblicazione n. 350/2026 dal 27/05/2026 al 10/06/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. n. 30531/A1816B del 02/07/2026;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi, visti gli elaborati progettuali avanti citati e il parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni, dell'AIPo Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio Operativo di Alba (rif. AIPo 809-2025A);

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base degli schemi di disciplinare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- trattandosi di manufatti in uso alla Provincia di Cuneo, la concessione demaniale viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il D. Lgs. 33/2013;

determina

1- di concedere alla Provincia di Cuneo, a regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento di n. 3 ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole e Cherasco (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni stabilite nel parere idraulico dell'AIPo (pratica AIPo n. 809-2025A, assunto al prot. 29778/A1816B del 29/06/2026) allegato alla presente per farne parte integrante;

2- di richiedere la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

3- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;
- e. la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022;

4- di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5- di procedere alla chiusura ed archiviazione della pratica di concessione demaniale identificata con il codice CNPO352 in quanto sostituita dalle nuove pratiche CNPO1045-1046-1047.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori:
Arch. D. Colmo
Arch. D. Dalmasso

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260629_29778_NULLA_OSTA_AIPO.pdf
2. 20260706_CNPO1045_schemaDisciplinare.pdf
3. 20260706_CNPO1046_schemaDisciplinare.pdf
4. 20260706_CNPO1047_schemaDisciplinare.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Prot. n. (*) _____

Alba, (*) _____

(*riportato nel metadati DoQui e nella nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/809.2025A

REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

E p.c. PROVINCIA DI CUNEO

SETTORE VIABILITÀ ALBA E MONDOVÌ

Ufficio Progettazione Alba

c/o Ing. Erik Ferraro

PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

COMUNE DI NARZOLE (CN)

PEC: narzole@cert.ruparpiemonte.it

COMUNE DI CHERASCO (CN)

PEC: cherasco@postemailcertificata.it

Oggetto: 809-2025A - Richiesta di parere idraulico per rilascio di concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di tre ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole (CN) e Cherasco (CN) CNPO1045 - CNPO1046 - CNPO1047.

Richiedente: Provincia di Cuneo

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale:

VISTA la richiesta pervenuta da codesto Settore prot. n. 24208 del 25.05.2026 (acquisita al prot. AIPo n. 16385 del 26/05/2026) con la quale è stato reso disponibile il progetto esecutivo per l'istanza di concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di tre ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole (CN) e Cherasco (CN) (Ponte località Meane, Ponte località Costangaresca, Ponte località Torre Rossana - CNPO1045 - CNPO1046 - CNPO1047);

VISTA la documentazione progettuale depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1054 del 05.02.2026 (prot. AIPo n.3378 in pari data) relativo alla compatibilità e adeguatezza degli attraversamenti ai sensi dell'art.19 delle NdA del P.A.I. e della collegata Direttiva Infrastrutture, "pur segnalando che, considerata la presenza di alcuni tratti della S.P.12 ricadenti in fascia A del P.A.I. interessati dal deflusso della corrente di piena, debbano essere previste misure di protezione civile in corso di evento";

VISTA l'autorizzazione ai fini idraulici n. 37777 del 16/12/2025 rilasciata dalla scrivente Agenzia per l'accesso all'alveo del Fiume Tanaro per la realizzazione degli interventi di sostituzione degli appoggi delle campate dei ponti in scavalco al fiume Tanaro lungo la S.P.12, denominati Meane e Costangaresca nei Comuni di Cherasco (CN) e Narzole (CN), con le prescrizioni impartite che si intendono integralmente riportate;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il P.A.I. e le sue Norme di attuazione (NdA);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI

ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904, al rilascio di concessione demaniale di servitù per la regolarizzazione di tre ponti stradali della S.P.12 sul fiume Tanaro nei comuni di Narzole (CN) e Cherasco (CN) CNPO1045 - CNPO1046 - CNPO1047 (Ponte località Meane, Ponte località Costangaresca, Ponte località Torre Rossana), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute nel rispetto del progetto di cui all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza il preventivo nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 da parte di questa Agenzia né senza il parere di compatibilità idraulica da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- 2) come indicato sul richiamato parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1054 del 05.02.2026, considerata la presenza di alcuni tratti della S.P.12 ricadenti in fascia A del P.A.I. del Fiume Tanaro, interessati dal deflusso della corrente di piena, devono essere previste misure di protezione civile in corso di evento, valutando l'inserimento della gestione dei tratti medesimi nei Piani di Emergenza Comunale delle Amministrazioni territorialmente competenti;
- 3) il presente parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità di AIPo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del concessionario di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previo nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904;
- 4) la Provincia di Cuneo (Concessionario) dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previo nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904. In particolare, dopo ogni evento di piena, il Concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato depositatosi a ridosso delle pile e rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
- 5) in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
- 6) in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
- 7) l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Concessionario;
- 8) il presente parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari

da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena;

- 9) per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che il presente non vincola l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua;
- 10) sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- 11) sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- 12) la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica, per esigenze connesse alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino, o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario.

Il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alba all'indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00029778 del 29/06/2026

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di concessione per ponte “Meane” della S.P. 12 sul fiume

Tanaro in Comune di Cherasco - CNPO1045

Richiedente: Provincia di Cuneo, con sede legale in, nella persona

di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte esistente della S.P.12 “ponte Meane” (superficie 1.525 m²), localizzato in Comune di Cherasco (CN) tra il lotto censito al C. T. al Foglio 103, mappale 311 e il lotto censito al C. T. al Foglio 104, mappale 316, come indicato nella documentazione allegata all’istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files: *1-Relazione-Generale, 2-Relazione-Generale-storica, 3-1-Corografia, 3-2-Vista-Aerea, 4-1-Planimetria-Catastale-1-Ponte-Meane, 5-1-Planimetria-e-sezioni-Meane, 6-Relazione-Fotografica, 7-Relazione-di-compatibilita-idraulica, 8-Fasce-Fluviali*).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n./A1816B del .../.../....., e delle prescrizioni stabilite nel parere idraulico

dell'AIPo (pratica AIPo n. 809-2025A) che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Rep. n° del

**Schema di Disciplinare di concessione per ponte “Costangaresca” della S.P. 12 sul
fiume Tanaro tra i Comuni di Cherasco e Narzole - CNPO1046**

Richiedente: Provincia di Cuneo, con sede legale in, nella persona
di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte esistente della S.P.12 “ponte Costangaresca” (superficie 1.525 m²), localizzato tra il lotto censito al C. T. del Comune di Cherasco (CN) al Foglio 104, mappale 291 e il lotto censito al C. T. del Comune di Narzole (CN) al Foglio 4, mappale 127, come indicato nella documentazione allegata all’istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files: *1-Relazione-Generale, 2-Relazione-Generale-storica, 3-1-Corografia, 3-2-Vista-Aerea, 4-2-Planimetria-Catastale-Costangaresca, 5-2-Planimetria-e-sezioni-Costangaresca, 6-Relazione-Fotografica, 7-Relazione-di-compatibilita-idraulica, 8-Fasce-Fluviali*).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n.

...../A1816B del .../.../....., e delle prescrizioni stabilite nel parere idraulico dell'AIPo (pratica AIPo n. 809-2025A) che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Rep. n° del

**Schema di Disciplinare di concessione per ponte “Torre Rossana” della S.P. 12 sul
fiume Tanaro in Comune di Cherasco - CNPO1047**

Richiedente: Provincia di Cuneo, con sede legale in, nella persona
di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte esistente della S.P.12 “ponte Torre Rossana” (superficie 1.525 m²), localizzato in Comune di Narzole (CN) tra il lotto censito al C. T. al Foglio 4, mappale 132 e il lotto censito al C. T. al Foglio 4, mappale 136, come indicato nella documentazione allegata all’istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files: *1-Relazione-Generale, 2-Relazione-Generale-storica, 3-1-Corografia, 3-2-Vista-Aerea, 4-3-torre-rossana_Catastale, 6-Relazione-Fotografica, 7-Relazione-di-compatibilita-idraulica, 8-Fasce-Fluviali*).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. /A1816B del .../.../....., e delle prescrizioni stabilite nel parere idraulico

dell'AIPo (pratica AIPo n. 809-2025A) che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Gianluca COMBA)